ISTITUZIONE DI CORSI DI CULTURA MILITARE NELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DEL REGNO

Art. 7

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 OTTOBRE 1935, N. 1990, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 83

Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati - degli istituti dello stesso grado.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono. (1)

Versione in vigore dal 13 dicembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno
Estremi	Legge 31 dicembre 1934, n. 2152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1935

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio D.L. 17 ottobre 1935, n. 1990, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 83, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1935-36.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-corsi-di-cultura-militare-nelle-scuole-medie-e/art-7-comma-abrogato-dal-regio-d-l-17-ottobre-1935-n-1990-convertito-senza/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it